



ENTE PARCO REGIONALE DEI CAMPI FLEGREI

DELIBERA DEL PRESIDENTE/COMMISSARIO

n. 19 del 16.09.2021

Il giorno diciannove del mese di **settembre** dell'anno **duemilaventuno**

nella sede del Parco Regionale dei Campi Flegrei, nelle more della formale costituzione degli organi collegiali ai sensi della vigente normativa regionale, l'arch. Francesco Maisto, presidente di questo Ente, giusta D.G.R.C. n. 504 del 22 ottobre 2019, assistito dal Responsabile Amministrativo, dott. Massimo D'Antonio, e dalla dott.ssa Assunta Della Ragione, che in questa sede svolge le funzioni di Segretaria, ha adottato la seguente deliberazione:

**OGGETTO: Azioni di promozione e iniziative atte a favorire la conoscenza del Parco:
Approvazione Regolamento Marchio di Qualità "TerrArdente",
nomina del Presidente della Commissione e avvio della "Fase Sperimentale".**

**IL PRESIDENTE
COMMISSARIO STRAORDINARIO CON FUNZIONI DI GIUNTA ESECUTIVA**

alla stregua dell'istruttoria compiuta dall'ufficio competente, nonché dall'espressa dichiarazione di regolarità amministrativa e contabile, resa a tergo dal Responsabile Amministrativo,





ENTE PARCO REGIONALE DEI CAMPI FLEGREI

Premesso che

- a. la Legge 6 dicembre 1991, n. 394 “Legge Quadro sulle Aree Protette”, e, in particolare, l’art. 22, stabilisce i principi fondamentali della disciplina delle aree naturali protette regionali;
- b. la L.R. 1° settembre 1993, n. 33 “Istituzione di Parchi e Riserve Naturali in Campania” definisce i principi e le norme per l’istituzione e la gestione dei Parchi e delle Riserve Naturali in Campania;
- c. con delibera di Giunta Regionale n. 2775 del 26 settembre 2003, pubblicata sul BURC n. 54 del 17 novembre 2003, è stato istituito l’Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei, con la definizione della perimetrazione e zonizzazione e approvazione delle relative Norme di Salvaguardia;
- d. in esecuzione del citato provvedimento della Giunta Regionale n. 2775/2003 e a completamento dell’iter procedurale istitutivo del Parco Regionale dei Campi Flegrei è stato emanato il Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 782 del 13 novembre 2003, di istituzione dell’Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei;
- e. con delibera di Giunta Regionale n. 307 del 02 marzo 2007, pubblicata sul BURC n. 21 del 16 aprile 2007, è stato approvato lo Statuto dell’Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei;
- f. con delibera della Giunta Regionale n. 504 del 22 ottobre 2019, ai sensi dell’art. 8, comma 1, della L.R. n. 33/93 è stato nominato quale Presidente dell’Ente l’arch. Francesco Maisto;
- g. con Decreto della GR. n. 84 del 22.06.2020, nelle more della nomina del Direttore, il funzionario cat. D6, dott. Massimo D’Antonio, è nominato Responsabile Amministrativo dell’Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei.

Visto la lettera d, comma 2, articolo 2 “Obiettivi” dello Statuto dell’Ente Parco, il quale attesta che: “[... *omissis*] l’Ente Parco può disporre la creazione, la promozione e la concessione di uno o più marchi territoriali e di qualità”;

Considerato che in Area Parco sono attestate eccellenze in vari ambiti di produzione di beni di consumo e fornitura di servizi che hanno prerogative e necessitano essere valorizzati in un progetto d’immagine unitaria, affinché l’utente finale possa riconoscere in esso un’indicazione istituzionale della qualità dell’offerta dell’intero territorio flegreo.

Ritenuto che l’apposizione di un marchio di qualità su un prodotto/servizio certifica non solo la tracciabilità delle materie prime nell’ambito nell’area protetta, ma anche l’erogazione di relativi servizi resi secondo precise procedure definite nel rispetto dell’ambiente in tutte le fasi produttive.

Dato atto che il nome “*terrArdente*”, già utilizzato dall’Ente Parco per promuovere una serie di attività culturali e promozionali ideate dall’Ente stesso, risulta essere adatto per designare anche un marchio di qualità rivolto a operatori dell’offerta turistica, della produzione di prodotti tipici, dell’artigianato e dell’enogastronomia, con il fine di certificare anche un “*Percorso di qualità*” nei Campi Flegrei.

Tenuto conto della Deliberazione del Presidente/Commissario n. 18 del 03.09.2021, con la quale sono confermate al Responsabile Amministrativo le funzioni di gestione ordinaria dell’Ente Parco.

Visto

- la L. 394/91
- la L.R. 33/93
- lo Statuto dell’Ente Parco
- il D.Lgs 50/2016

DELIBERA

Per le motivazioni generali come in premessa specificate:





ENTE PARCO REGIONALE DEI CAMPI FLEGREI

1. **DI DARE ATTO** che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **DI APPROVARE** il Regolamento d'uso del Marchio di Qualità "terrArdente" (allegato A), unitamente agli Allegati 1 e 2, che insieme formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. **DI ISTITUIRE** un apposito Registro degli Operatori flegrei meritevoli della siffatta designazione, con i quali l'Ente Parco potrà siglare opportuni accordi di Partenariato Pubblico Privato, secondo quanto stabilito negli articoli da 180 a 186 del D.Lgs 50/2016;
4. **DI NOMINARE** Presidente della Commissione Giudicatrice, valevole a tutti gli effetti come Commissione di Gara, il dott. Massimo D'Antonio, invitando il suddetto funzionario a dare seguito alla "Fase Sperimentale", così come previsto all'art. 11 dell'allegato Regolamento, al fine di certificare un "Percorso di qualità" nei Campi Flegrei;
5. **DI RIMANDARE** ad apposito decreto del Presidente la registrazione dei loghi dell'iniziativa;
6. **DI AUTORIZZARE** il Responsabile Amministrativo a impegnare autonomamente la spesa relativa all'istituzione del Marchio di Qualità sul Capitolo di Bilancio 328/0 01.03-1.03.02.10.001 del Bilancio Previsionale dell'Ente 2021 per un limite di spesa pari a € 10.000,00 (euro diecimila,00), per poi provvedere alla liquidazione dei relativi importi in ottemperanza delle procedure connesse alla concessione del marchio;
7. **DI INVIARE** la presente delibera agli uffici competenti della Regione Campania, quale Organo Vigilante;
8. **DI DARE DISPOSIZIONI** affinché la presente delibera sia pubblicata all'Albo pretorio e sul sito on-line dell'Ente Parco in modo da garantirne la massima pubblicità e trasparenza.

Bacoli (Na), lì, 16.09.2021

Il Responsabile Amministrativo
dott. Massimo D'Antonio

Il Presidente/Commissario
arch. Francesco MAISTO





parco regionale dei campi flegrei

ENTE PARCO REGIONALE DEI CAMPI FLEGREI

Attestazione ai sensi dell'art. 147 bis D.lgs.267/2000 e ss.mm.ii

Il sottoscritto Funzionario Massimo D'Antonio, nella qualità di Responsabile Amministrativo, riconosciuta la regolarità e correttezza amministrativa, esprime **parere favorevole** per la regolarità amministrativa della presente deliberazione.

Bacoli (Na), lì, 16.09.2021



Il Responsabile Amministrativo
DOTT. MASSIMO D'ANTONIO

Bacoli (Na), lì, 16.09.2021

La Segretaria
DOTT.SSA ASSUNTA DELLA RAGIONE

Il Presidente/Commissario
ARCH. FRANCESCO MAISTO

AFFISSIONE

La presente deliberazione è stata affissa dal Responsabile Amministrativo all'Albo Pretorio presso la sede dell'Ente in via Fusaro, Parco Borbonico del Fusaro, il giorno 16.09.2021 e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.

Bacoli (Na), lì, 16.09.2021



L'Istruttore
SIG. RA RITA CAPPIELLO





parcoregionaledeicampiflegrei

ENTE PARCO REGIONALE DEI CAMPI FLEGREI

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data *16.09.2021*

- Essendo stato dichiarato immediatamente eseguibile (D.Lgs. art. 134, comma 4°);
- Essendo stato affisso all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi.

Bacoli (Na), lì, 16.09.2021

La Segretaria

DOTT.SSA ASSUNTA DELLA RAGIONE

Il presente provvedimento è stato affisso all'Albo Pretorio dell'Ente il giorno *16.09.2021*
senza opposizioni
con opposizioni _____



L'incaricata

SIG. RA RITA CAPIELLO





parcoringionaledeicampiFlegrei

ENTE PARCO REGIONALE DEI CAMPI FLEGREI

Allegato "A" alla delibera del Presidente/Commissario n. 19 del 16.09.2021

Regolamento d'uso del Marchio di Qualità "terrArdente"

CAMPO DI APPLICAZIONE

ARTICOLO 1 – DENOMINAZIONE E TITOLARITÀ DEL MARCHIO "TERRARDEENTE"

Il presente regolamento individua le norme di utilizzo di "terrArdente", ossia il marchio di qualità di cui è titolare l'Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei, in seguito indicato, per semplicità espositiva, semplicemente come "Ente Parco".

Di tale marchio l'Ente Parco ne verifica il corretto e legittimo uso in conformità con le proprie finalità statutarie.

ARTICOLO 2 – OBIETTIVI E FINALITÀ DEL MARCHIO "TERRARDEENTE"

1. L'Ente Parco intende promuovere le produzioni ed i servizi presenti sull'Area protetta dei Campi Flegrei ai fini di:

- aumentare il livello qualitativo dell'offerta turistica e produttiva del territorio, garantendo nel contempo la salvaguardia dell'ambiente naturale;
- garantire i consumatori che fruiscono dei beni del territorio flegreo, favorendo l'accesso ai servizi ed ai prodotti a minor impatto ambientale;
- incentivare l'imprenditoria locale a produrre beni e servizi in modo compatibile con il territorio, salvaguardando le tradizioni locali;
- semplificare le attività di promozione attraverso la valorizzazione di un'immagine unitaria che l'utente finale possa riconoscere quale indicazione istituzionale della qualità dell'offerta del territorio flegreo.

2. L'apposizione del marchio "terrArdente" su un prodotto/servizio certifica non solo la provenienza delle materie prime dall'ambito territoriale ricadente nell'area protetta, ma anche l'erogazione di servizi resi secondo procedure definite nel rispetto dell'ambiente in tutte le fasi produttive e del presente regolamento, con il fine di certificare anche un "percorso di qualità" nei Campi Flegrei.

ARTICOLO 3 – DESTINATARI DEL MARCHIO "TERRARDEENTE"

1. Gli operatori che intendono richiedere la concessione del marchio "terrArdente" da apporre ai propri prodotti/servizi devono avere sede attiva ed esercitare l'attività per la quale viene richiesto il marchio "terrArdente" dentro il territorio sotto l'egida dell'Ente Parco.

2. Sono ammessi all'uso in concessione del marchio "terrArdente" gli operatori che offrono servizi e prodotti nel settore agro-alimentare, nel settore artigianale e nel settore ricettivo/turistico flegreo.

ARTICOLO 4 – TUTELA PAESAGGISTICA E AMBIENTALE

L'Ente Parco, con la concessione in uso del marchio, garantisce il controllo sull'uso del suolo, dell'aria e dell'acqua tramite l'impiego di tecniche a basso impatto, al fine di assicurare la tutela paesaggistica e ambientale dell'area di provenienza del singolo prodotto.

ARTICOLO 5 – REGISTRO DEGLI OPERATORI E ACCORDI DI PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO (PPP)

1. Le imprese, le aziende, le associazioni o gli enti che intendono fruire del marchio "terrArdente" dovranno essere iscritte nell'apposito Registro istituito dall'Ente Parco e rispettare quanto previsto dal presente regolamento.





ENTE PARCO REGIONALE DEI CAMPI FLEGREI

2. Con tali operatori l'Ente Parco potrà siglare accordi di Partenariato Pubblico Privato secondo quanto stabilito negli articoli da 180 a 186 del D.Lgs 50/2016 per promuovere l'immagine dei Campi Flegrei sui mercati turistici nazionali e internazionali.

ARTICOLO 6 – REQUISITI DI ACCESSO AL MARCHIO “TERRARDENTE”

L'iscrizione al Registro è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

- appartenenza al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria e Artigianato;
- nel caso di Associazioni: di essere in possesso di uno Statuto regolarmente depositato o iscritto o in corso di iscrizione c/o gli Enti competenti;
- dichiarazione, sottoscritta dall'operatore, dalla quale risulta che l'attività svolta non ha contestazioni in corso o non ne ha avute per un periodo precedente alla data della domanda di iscrizione pari ad almeno cinque anni, relativa a reati o infrazioni gravi commesse nel campo della tutela ambientale, della salubrità del prodotto o della salute pubblica;
- dimostrazione, mediante opportuna documentazione probatoria, che l'attività e/o la provenienza dei prodotti animali o vegetali trattati derivi dal territorio flegreo.

ARTICOLO 7 – DEROGHE

Possono fruire in deroga del marchio “*terrArdente*”:

- Associazioni dedite alle piccole produzioni che si prefiggono la riscoperta e la valorizzazione delle tradizioni alimentari tipiche del territorio flegreo;
- Associazioni o organizzazioni relative all'offerta di servizi turistici vari, incluso quelle che si prefiggono interventi tesi alla promozione culturale e alla tutela del territorio flegreo.
- Associazioni dedite alle piccole produzioni per la riscoperta e la valorizzazione delle tradizioni artigianali del territorio flegreo.
- Operatori che offrono con merito servizi e la produzione di materie prime all'interno dei Campi Flegrei, nonostante il posizionamento della sede sia esterna all'Area Parco.

ARTICOLO 8 – CRITERI DI ASSEGNAZIONE

1. La concessione del marchio è vincolata al rispetto di due tipologie di criteri:

- “*Criteri obbligatori*”, che rappresentano le condizioni minime, necessarie e sufficienti, per ottenere l'uso del marchio,
- “*Criteri di miglioramento*”, ossia le condizioni non richieste al momento della stipula dell'accordo con l'Ente Parco, le quali contemplano interventi rispetto ai quali l'operatore è chiamato a fornire in un arco di tempo prestabilito delle precise risposte.

Il rispetto dei criteri obbligatori sarà sufficiente per ottenere la concessione del marchio e al suo diritto d'uso per un periodo di tre anni a far data da tale concessione. Tali criteri saranno definiti dalla Commissione Giudicatrice a seconda il prodotto o del servizio offerto.

Al termine del periodo stabilito i concessionari del marchio dovranno dimostrare, ai fini di conservare il diritto all'utilizzo dello stesso, di aver rispettato i criteri di miglioramento previsti dal proprio disciplinare di riferimento, sottoscritto negli uffici dell'Ente al momento della concessione del marchio.

2. I requisiti sopra specificati verranno autocertificati all'atto della presentazione della domanda di iscrizione al Registro.

3. La Commissione Giudicatrice di cui al successivo punto si riserva, in ogni caso, di verificare l'effettivo possesso dei requisiti stessi.

ARTICOLO 9 – COMMISSIONE

1. Ai fini di garantire la corretta attuazione del presente regolamento è istituita, presso la sede dell'Ente Parco, una “Commissione Giudicatrice”, di seguito nominata, per brevità, “Commissione”, le cui funzioni sono meglio specificate nell'All. 1.





ENTE PARCO REGIONALE DEI CAMPI FLEGREI

Essa è composta da personale dell'Ente Parco, esperti, e rappresentanti degli enti di certificazione. Di tale Commissione il Responsabile Amministrativo dell'Ente Parco ha le funzioni di Presidente.

2. La Commissione:

- verifica la documentazione fornita dall'operatore;
- esprime la valutazione di idoneità in merito al diritto all'uso del marchio da parte dell'operatore;
- sovrintende e vigila sul rispetto del presente regolamento d'uso, sulla convenzione stipulata tra operatore e Ente Parco e sull'utilizzo corretto del marchio;
- prende in esame e decide su motivate richieste di modifica, integrazione e/o aggiornamento dei singoli disciplinari di produzione;
- coordina e svolge l'attività di controllo e vigilanza, stabilendo le eventuali penalità da applicare.

ARTICOLO 10 – APPORTO SPECIALISTICO DI ESPERTI

Per qualsiasi adempimento di natura tecnica, la Commissione Giudicatrice ha la facoltà di avvalersi del parere di esperti. Tali soggetti avranno il compito:

- di formulare relazioni di natura tecnica su ciascuna delle questioni che vengano loro sottoposte dalla Commissione Giudicatrice;
- di dare chiarimenti su modifiche, integrazioni e/o aggiornamenti dei disciplinari di produzione, indicazioni che si potranno rendersi esecutive tramite determinazioni del Responsabile Amministrativo.

ARTICOLO 11 – FASE SPERIMENTALE

1. La parentesi temporale tra l'adozione del presente regolamento (fase preliminare) e la sua piena efficienza (fase operativa) è definita "fase sperimentale";

2. Durante la fase sperimentale il Presidente della Commissione, previo eventuale parere di esperti e/o rappresentanti degli enti di certificazione interpellati all'occorrenza, si riserva di selezionare aziende o soggetti particolarmente significativi per tipologia di prodotto o per settore o per Area geografica (come da "Guida dei Campi Flegrei"), ai quali concedere dell'uso del marchio, secondo logica e modalità prescritte dal presente Regolamento. Ciò al fine di stabilire la validità della strada intrapresa e valutare i benefici commerciali e di marketing conseguenti alla concessione in via sperimentale del marchio *terrArdente*.

I risultati ottenuti dall'applicazione di questa norma, saranno resi pubblici sul sito istituzionale dell'Ente Parco.

3. L'Ente Parco si riserva di assegnare il proprio marchio di qualità a prodotti o servizi erogati dall'Ente stesso.

PROCEDURA PER LA CONCESSIONE D'USO DEL MARCHIO

ARTICOLO 12 – RILASCIO E DURATA DELLA CONCESSIONE

1. L'accesso all'uso del marchio "*terrArdente*", proposto dal Presidente della Commissione durante la fase operativa o durante la fase sperimentale, e concesso dal dell'Ente Parco tramite determinazione del Responsabile Amministrativo, avviene secondo il seguente iter procedurale:

- a. presentazione della domanda di concessione dell'uso del marchio da parte del richiedente, finalizzata alla dimostrazione del possesso dei requisiti d'accesso necessari;
- b. istruttoria della domanda presentata tramite verifica della documentazione presentata dal richiedente, accertamento della sussistenza o meno dei requisiti previsti dal presente Regolamento d'uso, organizzazione di eventuali visite ispettive e prelievo di campioni di prodotto;
- c. stipula di apposito accordo scritto (disciplinare) tra il richiedente il marchio e l'Ente Parco;
- d. ratifica della concessione all'uso del marchio tramite determina dell'Ente Parco.

2. La durata della concessione d'uso del marchio è stabilita in anni tre dalla data di stipula dell'accordo, rinnovabile dietro specifica richiesta da presentare al Presidente della Commissione.

Nelle more per l'espletamento dell'iter procedurale per la riconferma della concessione, il beneficiario potrà continuare ad utilizzare il marchio, secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento.





ENTE PARCO REGIONALE DEI CAMPI FLEGREI

3. In caso di recesso del marchio da parte del Concessionario, questi dovrà inoltrare comunicazione scritta all'Ente Parco. Il Concessionario è altresì tenuto ad eliminare a sue spese ogni riferimento al marchio da qualsiasi prodotto/servizio e dal materiale pubblicitario.

ARTICOLO 13 – DISCIPLINARE

Gli operatori che ottengono autorizzazione all'uso del marchio sottoscrivono con l'Ente Parco un accordo, della durata di anni tre, definito anche "disciplinare", da cui risulta:

- l'iscrizione al Registro delle aziende o all'elenco delle Associazioni della Regione Campania;
- l'impegno a comunicare all'Ente Parco l'eventuale perdita dei requisiti che gli hanno permesso di ottenere il marchio;
- la dichiarazione formale di rispetto dei "criteri obbligatori" previsti dal presente regolamento e l'impegno ad adottare standard di progressivo perfezionamento previsti nei "criteri di miglioramento";
- l'impegno ad accettare, in qualsiasi momento, i controlli inviati dall'Ente Parco nelle modalità che questa riterrà opportune.

ARTICOLO 14 – ONERI

Passata la fase sperimentale di cui all'art. 11, l'Ente Parco potrà imporre agli operatori in possesso del marchio "*terrArdente*" un onere annuale a definirsi che servirà a finanziare il processo di verifica degli standard richiesti.

AZIONI DI SORVEGLIANZA E CONTROLLO

ARTICOLO 15 – SORVEGLIANZA E CONTROLLO

1. A garanzia del corretto impiego del marchio, il Presidente della Commissione procede in prima persona o tramite incaricati a identificare le modalità di controllo per verificare la conformità al presente regolamento ai prodotti e/o ai processi in atto.
2. I controlli effettuati dagli incaricati del Presidente della Commissione non si sostituiscono a quelli previsti dalla normativa vigente.

ARTICOLO 16 – SEGNALAZIONE DI VIOLAZIONI

1. Qualora il Presidente della Commissione constati che un'impresa iscritta al Registro non ha rispettato i requisiti previsti dal presente regolamento, procederà a proporre le corrispondenti sanzioni di cui all'art. 25.
2. Eventuali segnalazioni in tal senso possono pervenire, a titolo esemplificativo, da parte dei membri della Commissione, del personale dell'Ente Parco, delle associazioni dei consumatori o delle associazioni dei produttori/erogatori di servizio coinvolti, da parte degli organismi ufficiali di controllo o di altri pubblici ufficiali.
3. Le segnalazioni devono essere supportate da prove oggettive, cioè da informazioni e/o documentazioni qualitative o quantitative misurabili.
4. Il Presidente della Commissione si riserva di informare nei modi ritenuti più opportuni i consumatori.

ARTICOLO 17 – CONTROLLO

1. Il Presidente della Commissione si riserva, in ogni tempo e a suo insindacabile giudizio, di effettuare le necessarie forme di controllo sul rispetto dei requisiti specificati. I controlli, che avranno cadenza variabile in base al tipo di attività svolta, saranno effettuati senza alcun preavviso.
2. Il controllo potrà avere per oggetto tutto ciò che l'operatore autocertifica all'atto della presentazione della domanda di concessione d'uso del marchio, nonché tutti gli impegni che esso prende nei confronti dell'Ente Parco in relazione all'uso del marchio stesso.





ENTE PARCO REGIONALE DEI CAMPI FLEGREI



ARTICOLO 18 – MODALITÀ DI CONTROLLO

1. Il controllo di processo da parte del Presidente della Commissione si fonda sui principi dell'autocontrollo della sanità e salubrità delle produzioni e riguarda:

- lo stato di manutenzione degli ambienti e delle attrezzature;
- l'esame del materiale scritto e dei documenti di vario genere nelle diverse fasi di approvvigionamento, produzione, conservazione e trasporto dei prodotti secondo quanto disposto dalle relative autorizzazioni.

2. Il controllo sull'ambiente e sul paesaggio da parte del Presidente della Commissione riguarda:

- il corretto utilizzo del suolo, dell'aria e dell'acqua;
- il rispetto degli aspetti ambientali e paesaggistici secondo quanto disposto dai singoli disciplinari di produzione;
- la verifica che canoni di gestione e smaltimento di rifiuti, reflui e residui di lavorazione, siano rispettosi dell'ambiente.

3. Per la verifica di quanto richiesto nel comma 2, il Presidente di Commissione può richiedere il supporto del Comitato Scientifico dell'Ente Parco.

ARTICOLO 19 - ORGANI DI CONTROLLO

1. Il Presidente della Commissione può avvalersi, per l'effettuazione dei controlli, della collaborazione di Enti di Certificazione con cui stipulare appositi accordi e concordare piani di controllo e di campionamento.

Gli Enti di Certificazione coinvolti dovranno:

- effettuare controlli su richiesta del Presidente della Commissione al fine di verificare il rispetto da parte dell'impresa dei requisiti richiesti;
- stendere, a seguito dei controlli, il verbale ispettivo e le dichiarazioni di conformità degli stessi ai disciplinari ed inviare tali documenti alla Commissione Giudicatrice.

2. Saltuariamente o in caso di necessità, la Commissione decide nuove nomine, integrazioni e/o sostituzioni e redige un elenco degli organismi eventualmente incaricati di effettuare il controllo sulla base delle diverse tipologie. Tale elenco viene inviato, all'atto dell'emissione e/o della modifica, a tutte le imprese iscritte nel Registro.

UTILIZZO DEL MARCHIO

ARTICOLO 21– MODALITÀ D'USO DEL MARCHIO

1. L'apposizione del marchio in etichetta (sul prodotto o sul servizio) avviene in accordo con le seguenti specifiche:

- l'utilizzo in esclusiva del logo e della denominazione: Marchio di Qualità "terrArdente";
- l'indicazione del Comune nel quale ha sede l'impresa, ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 e s.m.i. (attuazione delle direttive 89/395 CEE e 89/396 CEE, che consente di apporre in etichetta una dicitura relativa al luogo di origine o di provenienza del prodotto);
- l'indicazione "Realizzato nel Parco Regionale dei Campi Flegrei".

2. Il marchio deve essere riprodotto dal beneficiario secondo un preciso progetto grafico, realizzato utilizzando con lo stemma ufficiale dall'Ente Parco, ed approvato preliminarmente dall'Ente Parco.

ARTICOLO 22 – TERMINI DI APPOSIZIONE DEL MARCHIO

1. Il marchio è apposto al momento della commercializzazione del prodotto dall'imprenditore e sotto la sua personale responsabilità;

2. il marchio è concesso in uso esclusivamente dall'Ente Parco;

3. l'utilizzo del marchio attesta la conformità delle produzioni al presente regolamento.





ENTE PARCO REGIONALE DEI CAMPI FLEGREI

ARTICOLO 23 – USO AUTORIZZATO DEL MARCHIO

1. È vietato l'uso di segni distintivi che possano trarre in inganno terzi sul significato e sul simbolo del marchio, secondo quanto previsto dalle normative nazionali e comunitarie vigenti in materia;
2. il marchio "terrArdente" non può costituire marchio principale e deve, perciò, essere associato all'eventuale marchio d'impresa ovvero alla denominazione della stessa;
3. il marchio "terrArdente" può essere utilizzato accanto ad indicazioni diverse. Queste tuttavia non possono essere apposte sul prodotto, imballaggi, documenti o altro se limitano la leggibilità o la visibilità del marchio dell'Ente Parco.

SANZIONI

ARTICOLO 24 – USO NON AUTORIZZATO DEL MARCHIO

Eventuali abusi nell'uso del marchio da parte di aziende non iscritte nell'apposito registro saranno perseguiti a norma di legge.

ARTICOLO 25 – SANZIONI

1. Nel caso in cui in un operatore al quale sia stato concesso l'uso del marchio vengano accertate irregolarità in fase di controllo, tale operatore sarà sottoposto a sanzioni diverse sulla base alla natura dell'illecito, specificate nei punti seguenti.
2. È comminata una sanzione di sospensione, per periodi variabili da sei mesi a due anni, per atti accertati durante le azioni di controllo nei confronti dei concessionari, in relazione a:
 - mancato rispetto delle indicazioni fissate dall'Ente Parco in merito all'utilizzazione del marchio nell'ambito commerciale;
 - mancato rispetto di vincoli fondamentali riportati nel disciplinare di produzione;
 - false documentazioni;
 - false dichiarazioni contenute nella domanda di richiesta di concessione d'uso del marchio.
4. La decadenza dal diritto di utilizzo del marchio è prevista nei seguenti casi:
 - al termine del periodo di sospensione comminato ai sensi del precedente comma, qualora sussistano ancora le cause che hanno determinato la sospensione stessa;
 - se l'azienda concessionaria non abbia rispettato i tempi di sospensione stabiliti o si sia resa responsabile, entro un periodo di tre anni in seguito alla sospensione ai sensi del precedente comma, di ulteriori violazioni tra quelle riportate all'interno del medesimo comma;
 - quando l'azienda concessionaria abbia commesso le violazioni nel seguito riportate:
 - pubblicità ingannevole;
 - mancato rispetto della normativa;
 - frode;
 - uso del marchio in merito a produzioni e/o servizi per le quali non sia stata riconosciuta la concessione;
 - ostacolo o impedimento allo svolgimento dei controlli previsti nell'ambito del presente regolamento d'uso.
5. Qualora il marchio venisse utilizzato in maniera non conforme alle norme previste nel presente regolamento e nei disciplinari d'uso, l'Ente Parco potrà procedere alla revoca immediata della concessione del marchio, riservandosi di richiedere il risarcimento per tutti gli eventuali danni subiti, inclusi i danni all'immagine dell'Ente stesso.

ARTICOLO 26 – CONTROVERSIE

Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente regolamento saranno deferite alla decisione della Commissione.





parcoregionaledeicampiflegrei

ENTE PARCO REGIONALE DEI CAMPI FLEGREI

In caso in cui tali controversie non dovessero trovare risoluzione bonaria sarà competente il Foro di Napoli.

Bacoli (Na), lì, 16.09.2021

Il Responsabile Amministrativo
dott. Massimo D'Antonio



Il Presidente/Commissario
arch. Francesco MAISTO





ENTE PARCO REGIONALE DEI CAMPI FLEGREI

Allegato 1 – Descrizione delle Attività della Commissione

ARTICOLO 1 – Funzioni

La Commissione Giudicatrice:

- approva, nel corso della prima seduta, il proprio Regolamento ed eventuali successive modifiche;
- riceve le domande per la concessione in uso del marchio presentate dalle aziende e la documentazione a queste allegata, ne verifica la completezza ed esprime tramite il Presidente della Commissione una valutazione di idoneità, verificando che le aziende risultino, in base alla loro autocertificazione, in possesso dei requisiti necessari definiti nell'ambito del Regolamento d'uso del marchio collettivo e dei Disciplinari di produzione di riferimento per il prodotto/servizio in questione;
- supporta, in qualità di organo consultivo, la Giunta dell'Ente Parco, nonché il Responsabile Amministrativo nella ratifica della concessione all'uso del marchio;
- prende in esame e decide sulle motivate richieste di modifica, integrazione e/o aggiornamento dei singoli disciplinari di produzione, esprimendosi entro tre mesi dalla ricezione della richiesta;
- richiede tramite il Presidente della Commissione l'eventuale consulenza di esperti qualificati per l'adempimento di quanto previsto al punto precedente o per qualsiasi altra questione tecnica attinente il marchio;
- dispone tramite il Presidente della Commissione attività di controllo e vigilanza e le coordina, avvalendosi della collaborazione di enti di certificazione per l'esecuzione delle attività e stabilendo le eventuali sanzioni da applicare in caso di individuazione di irregolarità;
- comunica al Presidente dell'Ente Parco le decisioni prese in merito ad eventuali sanzioni comminate, ai fini dell'aggiornamento del Registro delle aziende;
- redige ed aggiorna l'elenco degli organismi incaricati di effettuare i controlli e lo invia, tramite il Presidente della Commissione, a tutte le imprese iscritte nel Registro degli operatori;
- sovrintende e vigila sulla corretta applicazione e sul rispetto del Regolamento d'uso del marchio collettivo, sul disciplinare stipulato tra Operatore e Ente Parco.

ARTICOLO 2 – Composizione

1. La Commissione è composta:

- dal Responsabile Amministrativo dell'Ente Parco;
- un rappresentante delle imprese beneficiarie del diritto d'uso del marchio o da un impiegato dell'Ente Parco;
- un esperto nella materia per la quale è richiesto l'uso del marchio;
- personale in servizio c/o l'Ente Parco.

3. le funzioni di Presidente della Commissione sono assunte dal Responsabile Amministrativo dell'Ente Parco.

4. Possono partecipare alle riunioni della Commissione, su invito del Presidente della Commissione, tecnici esperti in relazione a specifiche materie all'ordine del giorno.

4. Durante la fase sperimentale si procederà secondo quanto previsto nell'articolo 11 del Regolamento.

ARTICOLO 3 – Riunioni

1. La Commissione si riunisce, su convocazione del Presidente della Commissione, almeno due volte l'anno ed ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità in relazione ai propri compiti.

2. La Commissione si intende regolarmente riunita se è presente, all'inizio dei lavori, la maggioranza dei suoi membri e se questa comprende il Presidente della Commissione o suo delegato.

ARTICOLO 4 – Ordine del giorno

1. Il Presidente della Commissione stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni.





ENTE PARCO REGIONALE DEI CAMPI FLEGREI

2. In caso di urgenza, il Presidente della Commissione può fare esaminare anche argomenti non iscritti all'ordine del giorno.
3. Il Presidente della Commissione invia ai membri della Commissione, tramite posta elettronica, la convocazione con la proposta di ordine del giorno, almeno 10 giorni prima della riunione.

ARTICOLO 5 – Deliberazioni

1. La Commissione ha funzione deliberante.
2. Gli eventuali esperti di cui all'art. 2 comma 3 hanno esclusivamente funzioni di consultazione.
3. Le deliberazioni della Commissione sono assunte secondo la prassi del consenso; in caso di questioni controverse, per le quali risulti difficoltoso il raggiungimento del consenso, la Commissione può mettere ai voti le posizioni divergenti. La deliberazione, in questo caso, viene assunta a maggioranza.
4. Le deliberazioni della Commissione diventano esecutive tramite determinazione del Responsabile Amministrativo.

ARTICOLO 6 – Verbali

1. Una sintesi delle decisioni assunte dalla Commissione viene preparata dal Presidente della Commissione, letta e approvata alla chiusura della stessa riunione.
2. Il verbale della riunione viene trasmesso, entro 10 giorni, ai componenti della Commissione via PEC per l'approvazione. Eventuali osservazioni da parte dei membri della Commissione dovranno pervenire entro ulteriori 10 giorni. Dopodiché il Presidente invia la stesura definitiva a tutti i membri.
3. I verbali delle riunioni devono riportare anche le opinioni e le proposte dei soggetti che partecipano ai lavori a titolo consultivo.

Bacoli (Na), lì, 16.09.2021

Il Responsabile Amministrativo
dott. Massimo D'Antonio



Il Presidente/Commissario
arch. Francesco MAISTO

